

ADDENDA SULLA QUESTIONE DEI TERMINI FERALI

lunedì 24 agosto 2015

di FRANCESCO VOLPE

Per completare il quadro, iniziato con la mia precedente nota sulla sospensione feriale dei termini processuali, segnalo che, con la legge 6 agosto 2015, n. 132, è stato aggiunto il comma 1 - ter all'art. 20 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, con quella convertito.

Suo tramite è stabilito: " L'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Per l'effetto, all'articolo 54, comma 2, dell'Allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto", a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 132 del 2014".

Norma di interpretazione autentica e, insieme, di riforma dell'art. 54 c.p.a.; in entrambi i casi con efficacia retroattiva.

Almeno, adesso è chiaro.